

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BE.2005.4

Sentenza del 4 dicembre 2007 I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser,
Presidente, Bernard Bertossa e Tito Ponti,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

**AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRI-
BUZIONI,**

Richiedente

contro

1. A.,

2. B.,

entrambi rappresentati dagli avv. Mario Postizzi e
Goran Mazzucchelli,

OppONENTI

Oggetto

Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

Fatti:

- A.** I coniugi A. e B. fanno l'oggetto di un'inchiesta fondata sull'art. 190 LIFD. In tale ambito, l'AFC ha proceduto, il 2 e 3 febbraio 2005, ad una perquisizione dello studio legale nel quale i suddetti esercitavano la loro attività di avvocato e notaio. In quell'occasione l'AFC ha sequestrato una parte importante degli archivi dello studio. Essendosi B. opposta a tale perquisizione, gli archivi sono stati sigillati.

L'11 aprile 2005 l'AFC ha inoltrato alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale una domanda di levata dei sigilli, postulando il versamento agli atti dell'inchiesta di tutti i documenti sequestrati. Gli indagati si sono opposti a tale richiesta. Non essendo stato possibile trovare un accordo tra le parti, la Corte dei reclami penali ha statuito sulla domanda e proceduto alla cernita dei documenti litigiosi.

- B.** Con sentenza dell'8 agosto 2005 la Corte dei reclami penali ha ordinato la levata dei sigilli e fissato le modalità della cernita dei documenti sequestrati. Il 6 febbraio 2006 il Tribunale federale ha respinto il ricorso interposto dagli indagati contro la sentenza summenzionata.

Con sentenze del 14 settembre, 28 settembre (più rettifica del 17 ottobre) e 31 ottobre 2006 la Corte dei reclami penali ha statuito sulla maggior parte della documentazione dissuggellata, decidendo quali incarti dovevano essere versati agli atti per i bisogni dell'inchiesta e quali, in quanto inutili, restituiti agli indagati.

Con sentenza del 20 febbraio 2007 la I Corte dei reclami penali, viste le grosse difficoltà legate alla prosecuzione della cernita (impossibilità di distinguere i clienti protetti dal segreto professionale dell'avvocato da quelli non protetti), ha deciso di versare agli atti tutta la documentazione restante in forma non anonimizzata. Contro tale decisione i coniugi A. e B. sono insorti davanti al Tribunale federale, il quale ha deciso, nella misura della sua ammissibilità, di accogliere il ricorso (sentenza 1B_47/2007 del 28 giugno 2007). La I Corte dei reclami penali è stata quindi invitata a proseguire con la cernita conformemente alla procedura in tre fasi prestabilita, avvalendosi della collaborazione dei ricorrenti.

In data 16 ottobre 2007 la I Corte dei reclami penali, dopo aver reso edotte le parti della sua volontà di continuare a procedere a tappe, ha statuito su un'ulteriore parte di atti rimasti in sospeso, restituendo agli indagati, perché

giudicati inutili per l'inchiesta, una ventina di incarti. Ulteriori undici sentenze sono state emesse nel mese di novembre (una il 12, due il 19, tre il 20, cinque il 28) ed una il 3 dicembre scorso, mediante le quali l'autorità giudicante ha statuito sugli incarti bancari, su quelli concernenti il periodo sino al 1993 (compreso), su quelli relativi agli anni 2001 e segg., su quelli non specialmente riferibili ad un periodo contabile specifico, su quelli concernenti gli anni dal 1994 al 2000 nonché su 2 CD sui quali l'autorità fiscale aveva registrato, al momento della perquisizione, dati contenuti nei computer dello studio legale degli opposenti.

- C. Nelle sue sentenze parziali la Corte ha sistematicamente riservato la fissazione delle spese ad una decisione ulteriore, tema che costituisce l'oggetto della presente decisione.

Diritto:

1. Benché la procedura di levata dei sigilli consecutiva ad una perquisizione alla quale il detentore di carte si è opposto (art. 50 cpv. 3 DPA) non costituisca una procedura di ricorso in senso stretto, ma piuttosto una contestazione ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 DPA, il regolamento delle spese relativo a tale procedura è nondimeno sottoposto alle medesime regole applicabili in materia di ricorso. In virtù del rinvio previsto all'art. 25 cpv. 4 DPA, le norme applicabili sono dunque quelle previste agli art. 62 – 68 LTF. Tali disposizioni riprendono senza grandi modifiche gli art. 149 – 160 OG (v. FF 2001 pag. 4103 e seg.), ragione per cui la giurisprudenza sviluppata sulla base delle normative precedentemente in vigore può, in sostanza, essere qui ripresa, segnatamente quella che, in tale ambito, riconosce al giudice un largo margine d'apprezzamento (v. DTF 126 II 168 consid. 5b/aa).
2. Conformemente all'art. 66 cpv. 1 LTF, le spese giudiziarie, di regola, sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il tribunale può ripartire in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. Alle organizzazioni che, come l'AFC, si rivolgono alla Corte dei reclami penali nell'esercizio dei loro compiti di diritto pubblico non possono, di regola, essere addossate spese giudiziarie. Nella fattispecie, dalle sentenze emesse dalla Corte risulta che la richiesta di levata dei sigilli formulata dall'AFC era completamente fondata. Gli indagati vi si sono nondimeno opposti sin dall'inizio della procedura, concludendo principalmente alla reiezione della

richiesta e alla restituzione di tutti i documenti posti sotto sigillo. Dopo l'ordine di dissuggellamento, la cernita della documentazione operata dalla Corte ha permesso di constatare che gli incarti sequestrati, nella loro stragrande maggioranza, non erano legati ad attività coperte dal segreto professionale dell'avvocato o del notaio, ma concernevano piuttosto mandati nell'ambito commerciale e finanziario. Certo, la Corte ha finalmente deciso di restituire agli indagati un certo numero d'incarti relativi alla contabilità generale dello studio. Questo risultato è stato tuttavia dettato da motivi d'ordine pratico, di fronte al carattere sproporzionato di un'anonimizzazione di tali documenti contenenti numerosissimi nomi di terzi, per i quali risultava concretamente impossibile, in tempi ragionevoli per l'inchiesta, distinguere coloro che meritavano la protezione prevista dall'art. 321 CP. Riassumendo, gli indagati soccombono interamente nel merito della causa e in gran parte sulle modalità della cernita contestata. Un tale esito impone che le spese giudiziarie siano messe principalmente a loro carico e che nessuna indennità per spese ripetibili sia concessa.

- 3.** In assenza di altre spese specifiche, le spese si limitano nella fattispecie ad un emolumento che, giusta l'art. 65 cpv. 2 LTF, deve essere calcolato in funzione del valore litigioso, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale nonché della situazione finanziaria delle parti.
- 3.1** In applicazione degli art. 3 e 4 del regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), la tassa minima ammonta a fr. 200.- e la tassa massima a fr. 50'000.-.
- 3.2** Sebbene la presente causa non presenti un valore litigioso ben determinato, giova comunque rilevare che l'inchiesta penale contro gli indagati concerne sottrazioni fiscali di svariati milioni di franchi. L'ampiezza della causa è indubbiamente eccezionale, avendo dovuto la Corte procedere alla cernita di oltre 800 incarti, la maggior parte dei quali composti da un gran numero di documenti. Centinaia di ore di lavoro sono state consacrate alle operazioni di cernita. Tali operazioni si sono rivelate particolarmente difficoltose a causa della mancata distinzione, da parte degli indagati, delle loro attività legate a mandati tipici d'avvocato da quelle commerciali o finanziarie, quest'ultime non protette dal segreto professionale dell'avvocato o del notaio, segreto invocato costantemente dagli indagati. La situazione finanziaria dei medesimi è eccellente. La procedura ha potuto evidenziare che gli stessi possiedono una fortuna mobiliare ed immobiliare consistente. A ciò

si aggiungono redditi professionali annuali che ammontano a svariate centinaia di migliaia di franchi.

- 3.3** Visto tutto quanto precede, in concreto si giustificerebbe sicuramente di fissare l'importo massimo previsto all'art. 4 lett. c del regolamento summenzionato. Tenuto tuttavia conto del fatto che gli indagati non hanno perso totalmente per quanto concerne l'esito della cernita dei documenti sequestrati (v. consid. 2 supra), le spese messe a loro carico, con vincolo di solidarietà, sono fissate a fr. 40'000.-.

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. A. e B. sono condannati, in solido, al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 40'000.-.
2. Non vengono attribuite indennità per spese ripetibili.

Bellinzona, 4 dicembre 2007

In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Amministrazione federale delle contribuzioni
- Avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli

Informazione sui rimedi giuridici:

Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF.

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).